

Bur n. 67 del 17/08/2012

Leggi Regionali N. 32 del 10 agosto 2012

Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 'Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve' e successive modificazioni e alla legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 'Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012'.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve" e all'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012"

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 le parole da: "n. 526" fino a: "616" sono sostituite dalle parole: "n. 527 "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino–Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti d'interesse provinciale" e successive modificazioni".
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 dopo le parole: "rilascio del nulla-osta" sono inserite le seguenti parole: ", qualora previsto,".
3. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, dopo le parole: "di cui all'articolo 24" sono inserite le seguenti parole: ", qualora previste".
4. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, dopo le parole: "regolamento di esercizio" sono inserite le seguenti parole: ", qualora previsto,".
5. Dopo il Titolo VII e prima dell'articolo 59 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, è inserito il seguente articolo:

"Art. 58 bis

Fondo regionale assicurato per la garanzia della restituzione in pristino dei luoghi

1. *È istituito un fondo regionale assicurato da destinare a garanzia della restituzione in pristino dei luoghi ai sensi dell'articolo 11, nel caso di cessazione a qualsiasi titolo della concessione per l'esercizio degli impianti a fune, dell'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio delle piste e di dismissione di sistemi di innevamento programmato. Tale fondo è gestito, per il tramite di un soggetto individuato secondo le vigenti procedure di evidenza pubblica, con le modalità e i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.*
2. *Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con i versamenti annui dovuti dai titolari delle concessioni e delle autorizzazioni ai sensi del comma 6 dell'articolo 18, del comma 6 dell'articolo 41 e del comma 6 dell'articolo 45.*
3. *I titolari di concessioni e autorizzazioni di cui agli articoli 18, 41 e 45 per i quali la garanzia della restituzione in pristino dei luoghi sia stata presentata antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012" devono, nei tempi e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, estinguere l'esistente garanzia e aderire al fondo di cui al comma 1.*
4. *Nelle more dell'istituzione del fondo di cui al comma 1, la provincia, a garanzia del ripristino dei luoghi dalle opere edili, subordina il rilascio della concessione di cui all'articolo 18 e delle autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 45, alla prestazione di un'idonea cauzione a proprio favore per la regolare esecuzione degli interventi di ripristino, da aggiornare annualmente in relazione all'inflazione rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).*
5. *Agli oneri di cui al comma 1, allocati all'upb U0130 "Interventi strutturali nel settore dei trasporti" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012–2014, si fa fronte con le entrate derivanti dai versamenti di cui al comma 2, introitate nell'upb E0147 "Altri introiti" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012–2014."*
6. Sono abrogati i commi 1, 2, 8 e 9 dell'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 agosto 2012

INDICE

Art. 1 – Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 'Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve' e all'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 'Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012'

Dati informativi concernenti la legge regionale 10 agosto 2012, n. 32

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 – Procedimento di formazione
- 2 – Relazione al Consiglio regionale
- 3 – Note agli articoli
- 4 – Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 13 giugno 2012, dove ha acquisito il n. 277 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Bond, Cortellazzo, Bendinelli, Toniolo, Conta e Laroni;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda commissione consiliare;
- La Seconda commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 4 luglio 2012;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda commissione consiliare, consigliere Dario Bond e su relazione di minoranza della Seconda commissione consiliare, consigliere Bruno Pigozzo, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 2 agosto 2012, n. 28.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Dario Bond:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la disciplina regionale in materia di impianti a fune ed aree sciabili recata dalla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 e le successive modificazioni alla stessa apportate hanno trovato applicazione nelle ultime stagioni consentendo di testare le novità introdotte, sia in relazione al nuovo assetto delle competenze attribuite ai diversi enti pubblici coinvolti, sia con riferimento agli aspetti legati agli adempimenti a carico dei soggetti gestori in materia di sicurezza delle aree sciabili.

In particolare a seguito dell'ultima modifica apportata dalla legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 si è reso necessario predisporre una norma di coordinamento tecnico che disciplini il passaggio dalla nuova alla vecchia normativa nonché introdurre alcune precisazioni tecniche. Con l'occasione si è provveduto a trasferire, all'interno della legge regionale n. 21/2008, la norma sul fondo regionale per la garanzia del ripristino dei luoghi, istituito con la stessa legge regionale n. 13/2012, accorpandola in tal modo alla legislazione di settore cui naturalmente afferisce.

La presente proposta di legge è formata pertanto, di un unico articolo. Il primo comma pone rimedio ad un mero errore materiale in ordine alla citazione di un riferimento normativo. Il secondo, terzo e quarto comma modificano l'articolo 30 della legge regionale n. 21/2008 con riferimento al nulla osta rilasciato dai competenti uffici ministeriali a seguito dei controlli effettuati ai sensi del DPR n. 753/1980, precisando che lo stesso non risulta necessario per tutti gli impianti così come classificati al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 21/2008 ma solo laddove previsto.

Infine, con il quinto e sesto comma, si sposta la normativa relativa al fondo regionale per la restituzione in pristino dei luoghi, istituito con l'articolo 35 della legge regionale n. 13/2012 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012", nella legge regionale n. 21 del 2008, abrogando le corrispondenti disposizioni contenute nella legge finanziaria.

Sul progetto di legge, la Seconda Commissione, ha espresso a maggioranza (favorevoli il presidente Bassi e i consiglieri Bozza e Furlanetto del Gruppo consiliare Liga Veneta–Lega Nord–Padania, il consigliere Toniolo del Gruppo consiliare Popolo della Libertà; il consigliere Peraro del Gruppo consiliare Unione di Centro, il consigliere Bottacin del Gruppo consiliare Misto, il consigliere Bortolussi del Gruppo consiliare Bortolussi Presidente; astenuti i consiglieri Pigozzo e Bonfante del Gruppo consiliare Partito Democratico Veneto) parere favorevole.";

Relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Bruno Pigozzo:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri, nel corso della sessione di bilancio 2012 il disegno di legge finanziaria è stato ripetutamente sottoposto a tentativi di infiltrare "corpi estranei", tramite emendamenti che introducevano tardivamente, se non all'ultimo minuto, modifiche a leggi regionali vigenti, senza che ci fosse la possibilità di valutarne l'impatto e la coerenza nella sede appropriata e con il tempo necessario. In questo modo ha trovato posto nella legge regionale n. 13/2012 l'articolo 35. Ora, a poche settimane dall'entrata in vigore, il Consiglio regionale si vede costretto a intervenire nuovamente, per precisare, correggere, rimediare a errori e approssimazioni. Non si può dire che la cosa giunga inaspettata. Più volte i consiglieri di minoranza avevano chiesto di ritirare il gruppo di emendamenti di cui faceva parte anche il citato articolo 35. Ne cito un paio dal resoconto stenografico della seduta del 14 marzo scorso. Consigliere Stefano Fracasso: "Chiediamo nuovamente che venga ritirato, che si affronti tutto questo pacchetto sugli impianti a fune, le piste, la promozione del ciclo-escursionismo (...) ma non facciamo transitare per legge finanziaria questo tipo di norme". Consigliere Sergio Reolon: "Non si fa in Finanziaria una cosa di questo genere, si poteva benissimo mettersi d'accordo e con il regolamento che c'è adesso dei lavori d'Aula si poteva licenziare velocemente un disegno di legge ad hoc e quindi fare un lavoro fatto bene, invece si fa l'ennesima cosa raffazzonata (...). Non si possono infilare in Finanziaria norme come queste ed è per questo che sono amareggiato del modo con cui la maggioranza ha approfittato del lavoro onesto, serio, dell'atteggiamento costruttivo che l'opposizione ha avuto nel favorire, nel sollecitare, nel costruire il nuovo Regolamento oltre che il nuovo Statuto". Richiami inequivocabili, che sono caduti nel vuoto, così come l'ulteriore rilievo contenuto nella relazione di minoranza sulla finanziaria 2012 del consigliere Piero Ruzzante: "suscita perplessità sul piano della tutela ambientale il comma 4 dell'articolo 24 "Istituzione di un fondo regionale assicurato per la garanzia del ripristino dei luoghi e modifiche alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve" ". Il citato comma dispone la sostituzione del comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, sostituendo l'obbligo di "ripristino dei luoghi" con il più limitato "ripristino dei luoghi dalle opere edili" ". La minoranza ha svolto con serietà il proprio ruolo, la maggioranza non ha tenuto conto di suggerimenti e richiami, e la conseguenza sono gli errori che oggi siamo chiamati a correggere. Ci auguriamo che sia l'ultima volta, e che d'ora in poi si cambi metodo: ne guadagnerebbe la qualità della produzione normativa e la dignità del Legislatore, cioè di tutti noi."

3. Note agli articoli

Note all'articolo 1

– Il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 21/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 18 – Concessione di linea.

1. L'esercizio degli impianti è subordinato al rilascio di una concessione di linea da parte della provincia previa presentazione di una domanda corredata dagli stessi documenti richiesti per l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di cui agli articoli 20 e 21, secondo le procedure di cui all'articolo 22.
2. Per gli impianti che si estendono parzialmente nell'ambito territoriale delle province di Trento o di Bolzano, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti d'interesse provinciale" e successive modificazioni.
3. Il soggetto richiedente la concessione non deve trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni, e deve possedere adeguate capacità finanziarie specificatamente documentate.
4. Il provvedimento di concessione:
 - a) classifica il tipo di impianto in una delle categorie di cui all'articolo 17;
 - b) fissa i termini di ultimazione dei lavori di costruzione dell'impianto;
 - c) definisce gli obblighi del concessionario.
5. La durata massima della concessione per ogni tipo di impianto è stabilita in conformità a quanto previsto dal punto 3 "Vita tecnica degli impianti" delle norme regolamentari di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 "Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri". La concessione cessa alla scadenza della vita tecnica degli impianti.
6. A garanzia del ripristino dei luoghi dalle opere edili, nel caso di cessazione a qualsiasi titolo della concessione, la provincia subordina il rilascio della stessa al pagamento di una quota annuale. Le modalità di versamento ed i criteri di determinazione dell'importo dovuto, sono stabiliti dalla Giunta regionale tenendo conto degli aggiornamenti annuali in relazione all'inflazione rilevata dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOD)."

– Il testo dell'art. 30 della legge regionale n. 21/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 30 – Autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio degli impianti.

1. L'apertura al pubblico esercizio degli impianti è subordinata al rilascio di una autorizzazione da parte della provincia, previo:
 - a) rilascio della concessione di linea e della autorizzazione alla realizzazione di cui agli articoli 18 e 20;

- b) rilascio del nulla-osta, *qualora previsto*, da parte del ministero competente in materia di infrastrutture e trasporti di cui all'articolo 24;
- c) collaudo e verifiche dell'impianto di cui all'articolo 24, *qualora previste*;
- d) approvazione del regolamento di esercizio, *qualora previsto*, di cui agli articoli 90 e 102 del DPR n. 753/1980 e successive modificazioni, redatto da un tecnico abilitato;
- e) stipula del contratto di assicurazione ai sensi dell'articolo 15.

2. L'autorizzazione rilasciata è comunicata alla struttura regionale competente in materia di mobilità ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 2.

– Il testo dell'art. 35 della legge regionale n. 13/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 35 – Istituzione di un fondo regionale assicurato per la garanzia del ripristino dei luoghi e modifiche alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve".

1. (*abrogato*)

2. (*abrogato*)

3. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 le parole "la cauzione prestata che, qualora non risulti sufficiente, è integrata dal soggetto obbligato per l'importo determinato dalla provincia." sono sostituite dalle parole "un fondo regionale appositamente costituito e alimentato dal versamento delle quote annuali di cui all'articolo 18, comma 6, all'articolo 41 comma 6 e all'articolo 45 comma 6, rivalendosi successivamente sul soggetto interessato per il rimborso delle spese sostenute."

4. Il comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 è così sostituito:

omissis

5. Il comma 6 dell'articolo 41 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 è così sostituito:

omissis

6. Il comma 6 dell'articolo 45 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 è così sostituito:

omissis

7. Dopo il comma 6 dell'articolo 45 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 è aggiunto il seguente comma:

omissis

8. (*abrogato*)

9. (*abrogato*)."

4. Struttura di riferimento

Direzione mobilità